



Bruxelles, 31 marzo 2016
(OR. en)

7289/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0074 (COD)**

LIMITE

**PECHE 100
CODEC 337
IA 10**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	6993/16 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 + ADD1-3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (prima lettura) <i>- Presentazione da parte della Commissione</i>

1. L'11 marzo 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹.

¹ Cfr. doc. 6993/16 PECHE 79 CODEC 281 IA 9 + ADD1.

2. L'obiettivo della proposta è sostituire l'attuale quadro normativo al fine di ottimizzare il contributo delle misure tecniche al conseguimento degli obiettivi fondamentali della nuova politica comune della pesca. La proposta intende modificare la struttura di governance delle misure tecniche piuttosto che apportare modifiche alle misure stesse. Cerca di consentire una maggiore flessibilità e incentivi per migliorare la selettività della pesca.
 3. Il 31 marzo 2016 il gruppo ha proceduto a una presentazione della proposta e a uno scambio preliminare di opinioni². Anche la valutazione d'impatto³ che era stata presentata unitamente alla proposta è stata oggetto di discussione alla stessa data.
 4. La presidenza ritiene importante che la proposta venga presentata in sede di Consiglio prima dell'ulteriore esame tecnico.
-

² Cfr. doc. 7475/16 PECHE 113 CODEC 360 IA 12.

³ Cfr. doc. 6993/16 ADD 2 + 3.